

LA VITTIMIZZAZIONE DELLA PERSONA OFFESA NELLA VIOLENZA DI GENERE

Abstract

Il testo affronta il fenomeno della vittimizzazione della persona offesa nei reati di violenza di genere, analizzando le sue diverse declinazioni: primaria, secondaria e terziaria. Si approfondisce il concetto di vittimizzazione secondaria, ovvero il danno ulteriore patito dalla vittima a causa delle risposte istituzionali, sociali e processuali, con particolare attenzione alle decisioni della giurisprudenza CEDU e alle novità normative introdotte dal cd. "codice rosso", dalle leggi n. 168/2023 e n. 181/2025. Il testo esamina le misure penali sostanziali e processuali volte a tutelare le vittime, evidenziando criticità applicative e interpretative, nonché i rischi di rivittimizzazione derivanti da stereotipi o da motivazioni giudiziarie inadeguate. Si analizzano inoltre le modalità di protezione delle fonti dichiarative "deboli" e i limiti alla formulazione delle domande alla persona offesa nel processo penale, insieme alle procedure di indennizzo per le vittime di violenza di genere. L'approccio è multidisciplinare, con riferimenti a contributi sociologici e a recenti pronunce giurisprudenziali, offrendo una panoramica aggiornata e critica sulle strategie di contrasto alla violenza e sulla tutela effettiva delle vittime.

Sommario

1) Nozioni e definizioni.....	2
2) La vittimizzazione (primaria e) secondaria nella giurisprudenza CEDU.....	3
3) Il cd. "codice rosso"	9
3.1) Le norme penali sostanziali (con le modifiche di cui alla legge n. 134/2021) e prevenzionali	9
3.2) Le norme processuali penali.....	14
4) La legge n.168/2023	15
4.1) Le norme penali sostanziali e le norme prevenzionali.....	15
4.2) Le norme processuali penali.....	16
5) La legge 181/2025.....	17
6) La vittimizzazione secondaria nel processo penale	20
6.1) L'art. 392 c.p.p.....	21
6.2) L'art. 472 comma 3 bis c.p.p. e, in generale, l'ambito delle domande formulabili alla persona offesa	24
7) La vittimizzazione secondaria indiretta (o terziaria che dir si voglia).....	26
8) L'indennizzo alle vittime di violenza di genere.....	27

1) Nozioni e definizioni

Nulla quaestio, ovviamente, sulla nozione di vittimizzazione “primaria”, che riguarda l’adeguatezza dell’impianto normativo interno dedicato alla tutela dalla violenza di genere e che registra robustissime interpolazione normative ispirate all’horror vacui (o ad un facile consenso dell’opinione pubblica); mentre con l’espressione vittimizzazione “secondaria” ci si riferisce al pregiudizio che si determina *non in diretta conseguenza dell’agire criminale, ma attraverso la risposta delle istituzioni e dei singoli nei confronti della vittima* (così il Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa 2006); mentre secondo la Corte di Cassazione, è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 17 novembre 2021, n. 35110).

E’ tassonomicamente configurabile poi una vittimizzazione “terziaria”, che, secondo una definizione reperibile su varie fonti aperte, *si manifesta quando l’autore della violenza non viene identificato o condannato, contribuendo a una profonda frustrazione e al consolidarsi di una visione negativa di sé nella vittima.*

Tutti i reati generano vittimizzazione secondaria?

Indagini sociologiche, sia recenti che più risalenti (E. Tognatti, *La vittimizzazione secondaria nei casi di violenza maschile contro le donne: un tentativo definitorio*, in “Sociologia del diritto”, Vol. 52, Numero 2, 2025; De Leo e aa., *La vittima nella giustizia penale minorile: dall’esperienza del reato all’interazione con il processo*, in Rassegna Italiana di Criminologia, 3-4, 2000) indicano che la lesione di un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona genera conseguenze psicologiche, spesso connesse agli stati emotivi di “ansia” e “paura” che tendono a permanere nella persona offesa per molto tempo, potendo condizionarne anche la vita futura; conseguenze suscettibili di essere sperimentate una seconda volta, prima, durante e dopo le vicende giudiziarie, prolungando la sofferenza già vissuta alla consumazione del fatto.

Al contrario, la lesione di un diritto patrimoniale, per quanto grave, nella maggior parte dei casi non produce nella sfera psicologica della vittima profonde ripercussioni negative “a lungo termine”, e, dunque, si può affermare che, in assenza di un tale ripercussioni psicologiche, generalmente non si possa subire una seconda vittimizzazione in senso stretto.

Ovviamente non si può generalizzare: si pensi ai casi degli anziani vittime di truffe casalinghe, spesso restii ad ammettere la propria debolezza per la difficoltà di riconoscerla a se stessi ed agli altri, sviluppando un senso di colpa per l’accadimento.

Il tema lo affrontiamo qui sul versante proprio dello strumentario normativo sostanziale e processuale regolatore del giudizio, senza dimenticare che anche altre categorie di attori possono ritenersi coinvolte nel fenomeno della vittimizzazione secondaria.

Si segnala, al riguardo, il contributo di Giada Maria Marcolongo “Violenza di genere e vittimizzazione secondaria: un’indagine tra le assistenti sociali”, in Sistema Penale ,

11 agosto 2025, che riporta i risultati di un'indagine volta a ricostruire il punto di vista delle assistenti sociali rispetto al fenomeno della violenza di genere contro le donne e in particolare in ordine al rischio di vittimizzazione secondaria che risulta essere diffuso all'interno dei servizi socioassistenziali, a causa di inadeguata formazione specifica degli operatori, di un sistema di intervento contro la violenza di genere ancora frammentato e disomogeneo, di convinzioni che associano la violenza a categorie sociali o culturali specifiche, ovvero a persone con basso livello socioeconomico, vittima di dipendenze o appartenenti a contesti culturali e religiosi non occidentali e così via.

Nel nostro sistema giudiziario la vittimizzazione secondaria non è, per il vero, solo riferibile al processo penale ma è, in realtà, conseguenza riscontrabile anche in altri settori istituzionali, come rilevato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, specie nei procedimenti civili di diritto di famiglia, quali separazione, divorzio, affidamento dei figli e limitazione della responsabilità genitoriale, in cui emergono episodi di violenza maschile contro le donne (così la Commissione nel 2022).

Si è sostenuto, infatti, che anche in questi contesti vi è il forte rischio che pregiudizi e stereotipi, di cui i professionisti e i rappresentanti delle istituzioni sono portatori (anche inconsciamente), conducano a rivittimizzare le donne già esposte in prima istanza alla violenza.

2) La vittimizzazione (primaria e) secondaria nella giurisprudenza CEDU

Si offre in appresso un breve *excursus* di alcune decisioni della Corte Europea dei diritti umani, che ritengo fornire i paradigmi ermeneutici su cui fondare nel prosieguo l'analisi del nostro ordinamento penale.

La prima di esse è costituita dal caso *Y. c. Slovenia*, sentenziato in data 28 maggio 2015 dalla Sezione Quinta della CEDU, che costituisce la prima decisione sovranazionale in argomento pronunciata su ricorso della persona offesa (in precedenza, si erano registrati solo ricorsi formulati degli imputati/condannati per violenza di genere)

Nella vicenda scrutinata la ricorrente aveva denunciato di avere subito, nell'anno 2001 (i tempi, come vedremo, rilevano particolarmente nell'economia della decisione), all'età di 14 anni, ripetute molestie sessuali da parte di un amico di famiglia, indicato in sentenza come "X".

Il fatto veniva denunciato dalla madre della vittima nell'anno 2003, così determinandosi l'avvio delle indagini penali, con successiva promozione, nell'anno 2007, di un processo penale a carico del presunto aggressore.

Nell'anno 2009, dopo la celebrazione di **dodici udienze**, i giudici sloveni assolvevano X da tutte le accuse sulla base del fatto che alcune dichiarazioni della ricorrente riguardanti le condizioni fisiche dell'imputato erano state confutate da uno specialista, rendendo così impossibile, a detta dei giudici nazionali, dimostrare la sua colpevolezza

oltre ogni ragionevole dubbio; e le successive impugnazioni promosse dalla parte pubblica venivano respinte.

Ha osservato la CEDU come fosse stato inevitabile, al fine di garantire un giusto processo, consentire ad X l'opportunità di controinterrogare la ricorrente, tanto più che la testimonianza di quest'ultima, durante il processo, costituiva l'unica prova diretta del caso e che le altre prove acquisite erano state giudicate contraddittorie.

Tuttavia, continua la sentenza, atteso che era stato permesso ad X di **interrogare personalmente** la vittima e che nei i procedimenti penali in materia di reati sessuali un confronto diretto tra le persone accusate di abusi sessuali e le loro presunte vittime comporta, per queste ultime, il rischio di ulteriori traumi, il controesame personale da parte della difesa doveva essere oggetto di valutazione più attenta da parte dei giudici interni.

A questo proposito, la Corte ha constatato che **l'esame della ricorrente si era prolungato per più di quattro udienze tenutesi nell'arco di sette mesi**, un lasso di tempo la cui lunghezza per sé suscita preoccupazioni, specialmente per la mancanza di una apparente ragione per i lunghi intervalli di tempo che intercorrevano tra le udienze.

Inoltre, durante **due** di queste udienze, X ha personalmente contro esaminato la ricorrente, contestando in maniera continua la veridicità delle sue affermazioni e ponendole domande di natura personale.

Secondo il parere della Corte, quelle domande erano mirate a minare la credibilità della ricorrente, nonché a screditarne la figura; tuttavia, nonostante il dovere delle autorità giudiziarie di sorvegliare la forma ed il contenuto delle domande e dei commenti di X e, se necessario, di intervenire, **l'intervento del giudice con funzione di presidente era stato insufficiente a mitigare quella che era chiaramente stata un'esperienza dolorosa per la ricorrente.**

La Corte ha anche rilevato **l'inadeguatezza dei quesiti posti alla ricorrente da parte del ginecologo nominato dal tribunale** per stabilire se avesse avuto rapporti sessuali al momento dei fatti.

A tale riguardo, le autorità erano tenute a garantire che tutti i partecipanti al procedimento chiamati ad assisterli nelle indagini o nel processo decisionale trattassero le vittime e gli altri testimoni con dignità e non causassero loro disagi inutili. Tuttavia, il ginecologo nominato **non solo mancava di una formazione adeguata per condurre colloqui con vittime di abusi sessuali, ma aveva anche rivolto ad essa domande accusatorie e osservazioni che eccedevano l'ambito del suo incarico e delle sue competenze mediche.**

Di conseguenza, la ricorrente era stata messa sulla difensiva aggravando inutilmente lo *stress* dovuto al procedimento penale.

Il focus della decisione, quindi, si è concentrato sul concreto esercizio di un contraddittorio pur doveroso per la tutela del diritto di difesa dell'imputato,

ma condotto in termini ritenuti gratuitamente aggressivi e perturbanti, dall'imputato medesimo, dalla sua difesa e dall'esperto nominato dal Tribunale.

In termini recentissimi registriamo altro intervento della CEDU sul tema.

Ci si riferisce alla sentenza Corte EDU, sez. IV, 31 marzo 2026, n. 35640/22 – *X. c. Georgia*, che ha, all'unanimità, ritenuto che vi era stata una violazione degli art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso traeva origine da un ricorso (n. 35640/22) contro la Georgia, presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione e.d.u., da X (così indicata in sentenza), una cittadina georgiana residente in Georgia.

Nel maggio 2021, X si era confidata con un parente, rivelando di essere stata vittima di abusi sessuali da parte del patrigno quando aveva 13 anni.

Il presunto abuso veniva denunciato alla polizia il 7 maggio 2021 e veniva avviata un'indagine penale, nell'ambito della quale erano stati effettuati numerosi esami di fonti dichiarative, tra cui quelli di X, di sua madre e del patrigno; X, inoltre, veniva sottoposta a esami psicologici e ginecologici.

Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, evocando il mancato rispetto degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, X aveva lamentato che le autorità nazionali non avessero condotto un'indagine adeguata sulle sue accuse.

Ha sostenuto, in particolare, per quanto qui di rilievo, che l'inadeguatezza dell'indagine era almeno in parte attribuibile a carenze nel quadro legislativo nazionale per il perseguimento dei reati sessuali; lamentando inoltre che le modalità con cui erano state adottate alcune misure investigative le avessero causato un ulteriore danno.

Ha infine sostenuto, basandosi sull'articolo 14 (che pone il divieto di discriminazione), come le carenze nell'indagine penale fossero conseguenza di discriminazione basata sul sesso.

La sentenza in esame ha fornito risposte di segno diverso rispetto ai quesiti sottoposti al suo esame.

La Corte, sul piano del diritto penale **sostanziale**, ha ritenuto adeguato il quadro legislativo e regolamentare georgiano per la lotta contro i reati sessuali contro i minori, in quanto, tra l'altro, il diritto penale nazionale considera i reati sessuali non consensuali commessi contro un minore come reati aggravati e non assume la necessità dell'uso della forza fisica come mezzo di coercizione.

Sul piano **procedurale**, invece, la Corte, pur riconoscendo l'adeguatezza dell'impianto normativo georgiano, ha rilevato che l'indagine si trovava ancora in una fase preliminare e che non erano stati compiuti ulteriori passi investigativi dal luglio 2021,

osservando come il tempo impiegato per completare anche solo la fase iniziale dell'indagine era chiaramente incompatibile con la natura del reato contestato e con il miglior interesse di X.

La decisione ha particolarmente stigmatizzato il mancato riconoscimento in capo ad X dello *status* di vittima nonostante le prove disponibili, che includevano il resoconto dettagliato di X, le dichiarazioni di testimoni indipendenti, le prove documentali, una valutazione psicologica che indicava l'assenza di tendenza di X all'esagerazione, nonché un parere medico che diagnosticava un disturbo d'ansia associato ad abusi sessuali; e l'omissione è stata dai giudici sovranazionali interpretata come un segno di riluttanza a condurre un'indagine significativa sulle sue gravi accuse.

Nel caso di specie, poi, erano stati effettuati **esami ginecologici ritenuti dalla Corte privi di giustificazione nelle circostanze specifiche del caso sottoposto a giudizio**, indubbiamente traumatici, sia fisicamente che psicologicamente, per X, che all'epoca era una bambina.

La Corte ha, inoltre, ritenuto che la domanda posta a X durante l'interrogatorio, **relativa al suo desiderio di ricevere attenzioni sessuali dal patrigno, fosse stata formulata in modo inappropriato**, causandole un ulteriore potenziale danno (implicitamente assumendo, quindi la legittimità della domanda, ma la sua inadeguata enunciazione).

Era stata pertanto riconosciuta una violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione a causa della mancanza di un'indagine penale efficace; mentre è stata giudicata inammissibile la doglianza relativa alla violazione dell'art. 14, difettando la prova che l'intero sistema repressivo penale fosse informato aprioristicamente alla discriminazione.

L'ordito motivazionale si è fondato su di una distinzione concettuale cruciale: da un lato, in astratto, si è indagata l'esistenza di un quadro normativo idoneo a reprimere gli abusi su minori (sul piano sostanziale e procedurale); dall'altro, in concreto, ha valutato se l'apparato avesse funzionato operativamente attraverso un'indagine capace di accertare i fatti con diligenza, evitando al contempo la vittimizzazione secondaria.

Sotto il primo profilo, la Corte dà atto che il diritto georgiano tipizza un ventaglio ampio di reati sessuali (artt. 137-141 c.p.) e che la disciplina minorile prevede misure di protezione (tutela, assistenza psicologica, limitazione delle audizioni, ecc.), con un orientamento coerente anche con la Convenzione di Lanzarote.

Sotto il secondo profilo, la Corte ha ribadito principi consolidati: l'indagine deve essere **effettiva**, deve essere pronta e **condotta con speciale diligenza**, tenendo conto che i casi di abuso sessuale su minori esigono un **approccio context-sensitive** al consenso e alla coercizione e una **gestione procedurale rispettosa della dignità della vittima**, evitando stereotipi e pratiche idonee a produrre la vittimizzazione secondaria.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto di rilievo due “fatti” processuali: l’esame ginecologico e la domanda se la minore “volesse” l’attenzione sessuale del patrigno. In particolare: a) l’esame ginecologico è stato valutato come non giustificato nel caso concreto perché, al momento della deposizione, la minore non aveva formulato allegazioni anche solo “remotamente” suggestive di penetrazione ed è stato ritenuto intrinsecamente idoneo a produrre trauma fisico e psichico, specie in età minorile; b) la domanda “colpevolizzante” è stata giudicata come inappropriata e non professionale, per la sua idoneità a generare auto-biasimo e umiliazione nella vittima minorenni, in un contesto già segnato da dinamiche di potere e dipendenza intrafamiliare.

Su di un piano generale di contenimento della vittimizzazione secondaria, la sentenza ha ribadito il principio già più volte enunciato secondo cui le autorità devono inoltre garantire che il procedimento si svolga in modo da proteggere le vittime da una vittimizzazione secondaria, adottando misure appropriate per mitigare il disagio ed evitando di ricorrere a stereotipi di genere o commenti moralistici, a tal fine citando, tra le altre, la sentenza *J.L. c. Italia* del 27 maggio 2021.

In quest’ultima decisione, che ha registrato l’assoluzione degli imputati di un reato di violenza sessuale di gruppo condannati, invece, in primo grado, la prospettiva, come ricorda l’introduzione del libro a firma della professoressa Valenti, il quadro valutativo muta ulteriormente, in quanto la Corte non solo ha ritenuto adeguato l’impianto normativo e la sua implementazione procedurale, avvenuta in tempi serrati, ma ha anche sottolineato come gli interventi del presidente del tribunale avessero posto un limite alla formulazione di domande contrastante con i principi dell’art. 8 della Convenzione: *stante l’atteggiamento adottato dal pubblico ministero e dal presidente del tribunale, così come le misure adottate da quest’ultimo per proteggere l’intimità dell’interessata allo scopo di impedire agli avvocati della difesa di denigrarla o di turbarla inutilmente durante i controinterrogatori, la Corte non può imputare alle autorità pubbliche incaricate del procedimento la responsabilità della prova particolarmente penosa vissuta dalla ricorrente, né considerare che queste ultime abbiano omesso di vigilare a che l’integrità personale dell’interessata fosse adeguatamente protetta durante lo svolgimento del processo (a contrario, Y. c. Slovenia).*

Senza alcuno scrutinio (non consentito) circa la fondatezza dell’adottata decisione assolutoria della Corte d’Appello, la ritenuta violazione dell’art. 8, invece, è stata fatta discendere dai contenuti della motivazione adottata, ricordandosi, tra le premesse, l’art. 12 terzo comma del Codice etico dei magistrati, secondo cui ***nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell’udienza*** *[il giudice] esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.*

Nello specifico, la Corte ha evidenziato (e stigmatizzato) diversi passaggi della sentenza della corte d’appello di Firenze evocanti la vita personale e intima della ricorrente, in tal modo lesive del diritto riconosciuto dall’articolo 8.

In particolare, la Corte ha ritenuto ingiustificati **i riferimenti fatti dalla corte d'appello alla biancheria intima rossa mostrata dalla ricorrente** nel corso della serata, nonché **i commenti concernenti la bisessualità dell'interessata, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali di quest'ultima prima dei fatti.**

Analogamente, la Corte ha giudicato **inappropriate le considerazioni relative all'atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso** della ricorrente, che la corte d'appello aveva dedotto tra l'altro dalle decisioni dell'interessata in materia artistica.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che il giudizio sulla decisione della ricorrente di denunciare i fatti, che secondo la corte d'appello sarebbe risultato da una **volontà di stigmatizzare e di rimuovere un momento criticabile di fragilità e di debolezza;** così come il riferimento alla **vita non lineare della donna** fossero stati ugualmente deplorabili e fuori luogo.

Tirando le fila, gli insegnamenti della Corte sovranazionale pongono **tre** criteri di valutazione tra loro diversi ma accomunati da una comune scrutinio di adeguatezza degli strumenti normativi sostanziali e procedurali interni a presidio del rischio di vittimizzazione secondaria (e terziaria).

Tali strumenti devono, **in primo luogo**, essere esercitati con tempistiche tali da evitare che il decorso del tempo finisca per costituire esso stesso fonte di vittimizzazione secondaria: la Corte EDU del marzo 2026 ha insistito sul paradigma *"justice delayed is often justice denied"*, collegandosi causalmente la lentezza non solo alla perdita di efficacia probatoria ma anche al carico psicologico per la vittima minorenni (enunciando in tal modo un principio ovviamente valevole anche per le vittime maggiorenti).

In secondo luogo (ed in prospettiva più marcatamente assiologica), non il "tempo" ma il "modo" di esercizio della doverosa ricerca della prova (comprensiva delle prove a difesa dell'imputato) può generare vittimizzazione secondaria, laddove le indagini tecniche (nel caso georgiano, l'indagine ginecologica) si pongano come superflue rispetto al *thema probandum* e, come tali, produttive di sofferenze gratuite e di possibile re-traumatizzazione; o laddove la formulazione delle domande alla persona offesa (in particolare, sulla sua ricerca delle attenzioni sessuali dell'imputato), inevitabile fenomenologia del diritto al contraddittorio da assicurarsi all'imputato, devono però essere formulate in termini che evitino auto-colpevolizzazione e vergogna, soprattutto nell'adolescenza e in ambito intrafamiliare.

In terzo luogo, a valle della comprovata adeguatezza dell'impianto normativo sostanziale e procedurale e della altrettanto dimostrata protezione, da parte dell'Autorità giudiziaria, dell'esame della persona offesa onde evitarle un'indebita intromissione nella sua sfera intima, occorre valutare se il contenuto della motivazione posto a fondamento di una decisione, segnatamente (ma non solo) di una decisione assolutoria, non sia di per se stesso tacciabile di indebita violazione della vita privata

e dell'immagine della persona offesa in quanto non giustificate dalla necessità supportare sul piano motivazionale la decisione assunta.

A questo punto è possibile valutare se ed in che misura le vicende giudiziarie interne si conformino ai principi testé enunciati, a loro volta espressivi della normazione nazionale e delle convenzioni di Lanzarote ed Istanbul.

3) Il cd. “codice rosso”

3.1) Le norme penali sostanziali (con le modifiche di cui alla legge n. 134/2021) e prevenzionali

Le legge n.169/2019 (il cd. “codice rosso”) ha introdotto quattro nuove figure di reato, estendendo oggettivamente sul piano sostanziale la tutela per le vittime della violenza di genere:

- **il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (nuovo art. 583-*quinquies* c.p.), punito con la reclusione da otto a quattordici anni ovvero con l'ergastolo quando ne consegua la morte della vittima (delitto che, come si vedrà, è ricompreso nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato); è fattispecie paradigmatica dell'approccio ciecamente retributivo che connota molta della nostra più recente produzione normativa penale, con il paradossale risultato di un appiattimento nel minimo di casi di diversa gravità (per esperienza professionale, i clienti ti chiedono “quanto rischio?” **dopo** i fatti e non prima di commetterli) e con il risultato di finire per trovare applicazione, di fatto, in vicende che con la violenza di genere nulla hanno a che fare (nella mia esperienza annovero gli esiti lesivi di una lite tra carcerati ed una ferita inferta da una ragazza ad un uomo); proprio per lenire la severità della pena (sedici volte superiore a quella di cui all'art. 582 primo comma c.p.) è dovuta intervenire la Corte Costituzionale con la sentenza n.83/2025 per individuare una “valvola di sicurezza” nell'applicazione estensiva della circostanza attenuante della lieve entità *ex* art. 311 c.p.p., già utilizzata dalla Consulta per ovviare alle rigidità sanzionatorie dei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione);

- **il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate** (c.d. *revenge porn*, inserito all'art. 612-*ter* c.p. dopo il delitto di *stalking*), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocimento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici; norma che, mi viene da osservare, rincorre i fenomeni con interventi repressivi senza adeguatamente considerare le cause, agevolmente individuabili nella virtualizzazione della realtà e nella correlata dispercezione del minimo etico che ne consegue;

- **il delitto di costrizione o induzione al matrimonio** (art. 558-*bis* c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

- **il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 387-*bis* c.p.), punito (all'epoca) con la reclusione da sei mesi a tre anni. Non ho dati al riguardo, ma la sensazione è che la fattispecie finisca solo per determinare un aggravio per le procure ed i tribunali, senza efficacia in chiave preventiva generale e speciale; come pure, aggiungo, per le forze di polizia, in quanto la legge n. 134/2021 ha previsto per tale reato l'arresto obbligatorio in flagranza, generatore di tutta una serie di adempimenti procedurali di non poco momento).

Ulteriori interventi sul codice penale hanno comportato l'inasprimento delle pene per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) e di violenza sessuale (artt. 609-*bis* e ss. c.p.), nonché la rimodulazione e l'inasprimento delle aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore (609 *ter* ultimo comma c.p.);

E' stata introdotta una circostanza aggravante ad effetto speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi (art. 572 comma secondo c.p.); inoltre si è previsto che sia considerato persona offesa dal reato il minore che assiste ai maltrattamenti (art. 572 ultimo comma c.p.).

In ordine alla "presenza" del minore, per recente sentenza della Cassazione (da leggersi positivamente nella sua valenza estensiva e tutelante del precetto normativo, un poco meno sul piano della tassatività e dell'interpretazione analogica) non è necessaria la presenza "fisica", essendo stata ritenuta sufficiente anche una mera presenza comunque "sensoriale": *in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, non è necessaria, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, la presenza fisica di quest'ultimo sul luogo in cui si realizzano le condotte maltrattanti, essendo sufficiente che il minore percepisca le violenze fisiche o psicologiche commesse, anche soltanto per via uditiva (Fattispecie in cui il figlio infradecenne della coppia aveva assistito a plurimi episodi di maltrattamento del padre in danno della madre, tra i quali anche uno in cui il predetto, dopo avere udito il pianto della donna, le aveva offerto conforto morale)* (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 23/10/2025, n. 39508).

E' stato inoltre previsto l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nell'elenco dei reati che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione (art. 4 del d.lvo n.159/2011); ed anche in questo caso possono fondatamente sollevarsi dubbi circa l'opportunità e la stessa concreta applicabilità del *novum* normativo, per la sovrapposizione delle due reazioni ordinamentali, una delle quali, quella prevenzionale, fondata sulla mera disponibilità di "indizi" di colpevolezza e sulla pericolosità sociale del proposto.

E' preoccupazione espressa dalla giurisprudenza di merito (non ho trovato arresti di legittimità) secondo cui occorre *evitare che l'applicazione della misura si risolva in mera conseguenza automatica delle decisioni di rinvio a giudizio o di applicazione di misure restrittive della libertà nell'ambito del processo penale per tale reato, priva di correlazione con l'analisi della fattispecie e della concreta pericolosità* (Corte d'Appello Bari, 25/05/2022, n. 55)

Si è prevista poi l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali, ridefinite come integrate nei casi di stabile convivenza o di relazione affettiva, prima legate da copula; ed un'aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), con pena aumentata fino a un terzo quando gli atti siano commessi con minori di anni quattordici in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi, delitto inoltre e comunque divenuto procedibile d'ufficio.

Infine, può ricordarsi l'interpolazione dell'art. 165 c.p. con l'inserimento di un comma, il quinto, a tenore del quale la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere solo a seguito della partecipazione a specifici percorsi di recupero.

Ne avevo parlato nel 2022, in occasione di un mio intervento sul tema, che è pubblicato e consultabile.

Anticipo qui, però, lo stato dell'arte, in primo luogo in ordine alla robusta interpolazione della norma di cui, da ultimo, alla legge n.168/2023: *Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con **cadenza almeno bisettimanale**, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti **l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali** previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice**. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1*

Ricordiamo che il secondo comma dell'art. 166 c.p. prevede che la condanna a pena sospesa non può mai, di per sé sola, portare all'applicazione di misure di prevenzione e tale divieto si applica anche al caso previsto dal quinto comma dell'art. 165 c.p., come sostituito dalla legge n. 168/2023.

Chiamo sul terreno pratico la norma: un soggetto al quale viene concessa la sospensione condizionale della pena è soggetto (di regola) precedentemente incensurato ed è arduo ipotizzare profili di pericolosità personale diversi dalla commissione del reato richiesti invece dall'art. 166 comma secondo c.p. per l'adozione di misure di prevenzione; e la mia sensazione è che si sia trattato di un'esibizione di muscolarità normativa che avrà poca applicazione in concreto.

Sempre in tema di concretezza (e rispetto ai dubbi che avevo espresso nella mia precedente relazione), registriamo novità in ordine all'individuazione dei centri destinati ai programmi di recupero (i cosiddetti CUAV - centri per uomini autori di violenza) istituiti con la legge 234/2021 (legge di bilancio) ed al loro formale riconoscimento ed accreditamento, le cui coordinate sono state offerte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2025 e regolate in via transitoria con il riconoscimento dello *status quo ante*.

Ad oggi, con avviso del Ministero della Giustizia del 2 marzo 2026 è stata finalmente prevista l'apertura dei termini per la presentazione delle domande ai fini del riconoscimento e dell'accREDITamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, con termine per la presentazione delle domande al 30 aprile prossimo sulla base di modulistica ampiamente limitata, peraltro ad **autocertificazioni** (la si trova sul sito del Ministero).

Può essere invece utile, a dimostrazione di una accresciuta sensibilità anche pretoria alle tematiche della violenza di genere, ricordare alcuni arresti giurisprudenziali proprio in ordine alla previsione normativa della necessità dei corsi di recupero per la concessione della sospensione condizionale della pena.

La Corte di Cassazione ha stabilito che *l'art. 165, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., anche quando è riconosciuta l'attenuante della minore gravità del fatto, sia sempre subordinata alla partecipazione al percorso di recupero presso enti o associazioni abilitati, non è né irragionevole, né in contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza* (Cass. pen., Sez. III, 15/12/2023, n. 2788)

Nella prospettiva di agevolare la funzionalità dell'istituto, si è detto che *nei casi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen., la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni preposte, senza necessità del consenso preventivo dell'imputato alla partecipazione* (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 13/11/2024, n. 303).

Inoltre e nella medesima prospettiva, *in tema di patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma quinto, cod. pen., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e*

*sentenza nel caso in cui il giudice **subordini d'ufficio** la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 23/05/2024, n. 30720).*

*Ed ancora: In caso di omessa subordinazione della sospensione agli "specifici percorsi di recupero", l'annullamento in sede di legittimità della sentenza di merito non comporta necessariamente il rinvio al giudice di cognizione per la determinazione della tempistica e delle modalità del percorso trattamentale, potendo essere **definite anche in fase esecutiva** (così Cass. pen., Sez. VI, 03/05/2023, n. 30147, in motivazione).*

Quid iuris in tema di sanzioni sostituite delle pene detentive brevi?

Come è noto, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), intervenendo sulla l. 24 novembre 1981 n. 689, ha introdotto nell'ordinamento le nuove pene sostitutive della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo e ha modificato la disciplina della pena pecuniaria sostitutiva, consentendo così una **anticipazione dell'adozione di misure in vario modo "alternative" al carcere, in presenza di una condanna non superiore a quattro anni**, attraverso l'attribuzione al giudice di cognizione di un potere in precedenza riservato al giudice della sorveglianza ai sensi dell'art. 656 c.p.p.

Le nuove pene sostitutive possono trovare uno spazio di operatività anche con riferimento a reati che sono manifestazione della violenza di genere: il nuovo art. 59, 1° co., lett. d) della l. 689/1981 indica, infatti, come **preclusive le (sole) fattispecie menzionate dall'art. 4 bis O.P.**, tra le quali figura la violenza sessuale, anche aggravata e di gruppo, di cui agli artt. 609 *bis* (esclusa l'ipotesi attenuata dall'ultimo comma della norma), 609 *ter* e 609 *octies* c.p., ma non anche quelle forme di violenza sulle donne più rilevanti nella prassi, rappresentate dai maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e dagli atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), eccettuate le ipotesi aggravate di cui al secondo e terzo comma dell'art. 572 c.p. e del terzo comma dell'art. 612 *bis* c.p..

Sul tema è intervenuta di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139/2025, che dichiarato *non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della L. 24 novembre 1981, n. 689 sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, co. 3, e 76 della Costituzione, laddove la norma prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all'art. 609-bis c.p. anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall'applicazione di una sanzione sostitutiva.*

Ci si è chiesto (S. Cazzola, *Le nuove pene sostitutive e il contrasto alla violenza di genere*, in *Sistema Penale*, 28 novembre 2023) *se nonostante il silenzio del legislatore sul punto, anche in occasione della applicazione di una pena sostitutiva il giudice possa richiedere al condannato la partecipazione ad un programma di recupero, analogamente a quanto disposto dall'art. 165, comma 5, c.p. Una risposta positiva potrebbe forse trovare fondamento nel disposto dell'art. 58 della legge*

689/1981, che consente al giudice, in sede di applicazione delle pene sostitutive, di assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva anche attraverso delle – non meglio specificate – «**opportune prescrizioni**». Benché la genericità di tale previsione abbia attirato le critiche della dottrina, essa potrebbe rivelarsi opportuna nei casi che ci interessano, consentendo di contemperare l'esigenza di fondo – propria di queste misure – di evitare gli effetti disumanizzanti della detenzione carceraria, con la necessità di contrastare la violenza domestica e di genere, attraverso la partecipazione ai percorsi di recupero e di non vanificare, senza una ragione evidente, il percorso intrapreso dal legislatore nel 2019 per rendere il più possibile effettivo il contributo che i programmi di recupero potrebbero offrire nella lotta contro la violenza di genere.

Non mi consta, al riguardo, che l'auspicio dell'Autore per un intervento normativo sia stato sin qui ascoltato; nel contempo, esperienze professionali recenti non hanno affatto fugato i dubbi da me espressi quattro anni fa sull'efficacia dei corsi di recupero.

Ricordiamo in argomento il disposto dell'art. 13 *bis* dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) secondo cui la *positiva* partecipazione a un "trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno" costituisce utile corredo all'accoglimento di istanze di misure alternative al carcere da parte di coloro che hanno commesso reati di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale ed i reati aggravati di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p. e che si trovino a dover scontare in carcere la pena.

Si tratta di reati rientranti nel catalogo dell'art. 4 *bis* O.P., per i quali, quindi, i benefici penitenziari saranno concedibili solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per **almeno un anno**.

3.2) Le norme processuali penali

Come si è visto, al netto del disinteresse per i fattori più propriamente criminogenetici da individuarsi nelle regole sociali, culturali e relazionali da cui scaturisce la violenza di genere, tema tanto diffusamente quanto fortunatamente affrontato nel libro, ed al di là della natura invece prettamente muscolare e repressiva degli interventi normativi, non vi è dubbio che l'apparato penale sostanziale debba ritenersi adeguatamente orientato alla tutela delle vittime della violenza di genere, come peraltro riconosciuto nella sentenza CEDU "J.L c. Italia" sopra ricordata.

Sul versante più propriamente processuale penale, il "codice rosso" mostra di avere considerato l'invito della giurisprudenza sovranazionale ad evitare che le lungaggini processuali producano effetti di rivittimizzazione della persona offesa.

A tal fine, la legge mira a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime attraverso una serie di obblighi gravanti sulla polizia giudiziaria - che deve **immediatamente** riferire al pubblico ministero, anche in forma orale, cui seguirà **senza ritardo** una comunicazione scritta,

circa le notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere e compiere **senza ritardo** gli atti di indagine delegati dal p.m. - e sul pubblico ministero - che è tenuto (art. 362 comma 1 *ter* c.p.p.) ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro **tre** giorni dall'iscrizione della notizia di reato, se non sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Sul piano della (più che discutibile) effettività della norma, segnaliamo che, come da recentissimo pronunciamento della Suprema Corte, quello previsto per il Pubblico Ministero è un termine ordinatorio e non perentorio: *in tema di maltrattamenti ed in generale per i reati ricompresi nell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., la mancata audizione della persona offesa entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato in assenza di un formale provvedimento del pubblico ministero che ne differisca l'espletamento in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 L. n. 69/2019 non è assistita da alcuna sanzione processuale, integra al più un illecito disciplinare e non determina né nullità, né inutilizzabilità degli atti nel frattempo compiuti, né incide sulla legittimità dell'applicazione o del mantenimento delle misure cautelari personali* (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 10/03/2026, n. 10560).

4) La legge n.168/2023

4.1) Le norme penali sostanziali e le norme prevenzionali

Il legislatore del 2023 ha esteso l'applicabilità delle misure di prevenzione personali – già applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) - anche ai soggetti indiziati dei reati – consumati o tentati - di **omicidio** (art. 575 c.p.) e **lesioni gravi** (art. 583) laddove aggravate dal legame familiare o affettivo *ex* art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-*quinquies* c.p.), **violenza sessuale** (art. 609-*bis* c.p.).

In tali casi è altresì previsto che si applichi la sorveglianza speciale, anche attraverso l'uso del braccialetto elettronico (previo consenso dell'interessato e verifica della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, come da ultimo precisato dall'art. 7 del decreto-legge n. 178/2024) e il contestuale divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, adottabile anche come provvedimento d'urgenza che comporta, qualora violato, la reclusione da uno a cinque anni.

La deriva securitaria e poliziesca è evidente, come probabile la sua inefficacia in concreto sul piano della generale prevenzione dei reati

Non diversamente sembra potersi opinare quanto al disposto aumento a tre anni e sei mesi di reclusione della pena massima prevista dall'articolo 387-*bis* c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (aumento funzionale a consentire l'applicazione di misure coercitive ai sensi dell'art. 280 c.p.p.) ed all'ampliamento del perimetro di fattispecie alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice in sede civile; inoltre per il medesimo reato è consentito derogare alla regola in base alla quale non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni (in deroga al disposto dell'art. 275 comma 2 *bis* c.p.p.).

4.2) Le norme processuali penali

Per il reato (appena citato) di cui all'art. 387 *bis* c.p. è oggi consentito l'arresto in flagranza "differito" (ovvero l'arresto eseguito sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica e comunque entro le 48 ore dal fatto).

Anche in questo caso, è prevedibile (e possiamo dire nei fatti verificato) alcun effetto dissuasivo, mentre è certa la valenza criminogenetica della carcerazione (quand'anche breve) e l'aggravio causato agli uffici di Procura ed ai Tribunali.

La custodia cautelare in carcere diviene la soluzione obbligata nel caso di manomissione dei mezzi elettronici o degli strumenti tecnici di controllo disposti con gli arresti domiciliari o con le misure coercitive di cui agli artt. 282-*bis* c.p. (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* c.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); per entrambe le misure citate diviene obbligatorio l'utilizzo del braccialetto elettronico.

Si è ampliato il catalogo dei delitti ai quali viene riconosciuta la **priorità** nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi: ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori, cui l'ordinamento già assicura la priorità assoluta, si aggiungono i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, interruzione di gravidanza non consensuale, diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale: la stessa priorità è assicurata anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa nei casi di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori.

E' stato introdotto l'art. 362 *bis* c.p.p. rubricato "Misure urgenti di protezione della persona offesa" che impone al pubblico ministero, nei procedimenti per reati di violenza domestica e di genere, di verificare, senza ritardo e comunque **entro trenta giorni** dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari: in caso di

valutazione con esito positivo, l'organo inquirente richiederà il provvedimento restrittivo e, su tale richiesta, il giudice provvederà entro il termine di **venti giorni** dal deposito della stessa presso la cancelleria; nell'ipotesi contraria, il pubblico ministero proseguirà nelle indagini preliminari.

Ovviamente, trattandosi di termini non corredati da sanzioni processuali di sorta, ancora una volta la loro efficacia concreta appare tutt'altro che certa.

Sono stati, infine, estesi gli obblighi informativi nei confronti della persona offesa dal reato, disponendo che sia data immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere circa i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva; e la revoca, l'estinzione o la sostituzione delle misure coercitive sono inoltre comunicate, nei casi specificamente previsti, all'autorità di pubblica sicurezza e al prefetto per l'eventuale adozione, rispettivamente, di misure di prevenzione o misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.

5) La legge 181/2025

La legge 2 dicembre 2025, n. 181, approvata con il voto unanime della Camera dei deputati e del Senato e recante il titolo “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, oltre a prevedere l'inserimento nel codice penale della nuova fattispecie di femminicidio, introduce una serie di circostanze aggravanti modellate sugli stessi elementi costitutivi dell'art. 577 *bis* c.p.; a tenore del quale chiunque *cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo.*

L'analisi della nuova fattispecie, sul piano della sua traduzione in provvedimenti giurisdizionali, risente dell'essere sin qui trascorsi pochi mesi dal suo posizionamento all'interno del nostro sistema penale sostanziale.

Può segnalarsi, però, una pronuncia che ha suscitato ampio scalpore, ovvero l'ordinanza del GIP di Imperia del 12 gennaio 2026 (la si trova in Sistema Penale, fasc. n. 1/26, con commento di G.L. Gatta) che, pur accedendo alla richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della custodia cautelare in carcere, ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi di tentato femminicidio, ritenendo integrato invece il delitto di omicidio tentato, assumendo l'insussistenza delle condizioni “specializzanti” di cui alla nuova norma incriminatrice.

Il caso regolato dal Giudice ligure è il seguente: a Ventimiglia, il marito aggredisce all'interno dell'abitazione la moglie, con efferata violenza (colpendola con delle forbici prima e con un coltello da cucina poi); la moglie fugge verso il balcone dell'abitazione

e, nel disperato tentativo di mettersi in salvo dalla furia omicida del marito, si getta dal primo piano aggrappandosi a un cavo d'acciaio che però si spezza; rovina così al suolo e riporta lesioni alla colonna vertebrale, che ne rendono necessario il ricovero in ospedale; il marito, arrestato, riferisce agli operatori della polizia giudiziaria di avere aggredito la moglie poiché aveva scoperto che quest'ultima **si prostituiva**, fornendo le relative prove, verificate dalla P.G.

Ad avviso del GIP, difetterebbe nell'uomo il sentimento di odio discriminatorio nei confronti della moglie o la volontà di sottoporla a controllo o dominio, né la donna, prostituendosi, avrebbe esercitato una sua libertà, attesi i doveri di fedeltà scaturenti dal rapporto matrimoniale.

L'argomento ultimo è all'evidenza scivoloso, attesa la sua proiettabilità alle ipotesi di infedeltà coniugale pur non praticata a scopo di lucro (sulla stampa si è parlato di reviviscenza del delitto d'onore) e forse non merita nello specifico particolare attenzione; da portarsi, invece, anche muovendo dalla decisione imperiese, sugli scopi che hanno mosso il legislatore ed alla idoneità del mezzo normativo utilizzato al loro raggiungimento.

Di certo, si registra un inasprimento della risposta sanzionatoria; perché se è vero che anche l'omicidio aggravato (perché commesso in danno del coniuge o del convivente) è sanzionato con la pena dell'ergastolo, è parimenti vero che per il delitto di femminicidio è previsto un più severo regime di bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, per la cui analisi in dettaglio si rinvia al commento di G.L. Gatta (cit.) ed ai dubbi ivi espressi in ordine alla legittimità costituzionale di una previsione, quella di cui al comma terzo dell'art. 577 *bis* c.p., secondo cui *quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro*; dubbi che si originano dal rilievo che la misura "fissa" di pena quale stabilita dalla norma finirebbe per coincidere con il limite massimo di pena detentiva (per l'appunto di 24 anni) stabilita dall'art. 23 c.p.

Ovviamente il *novum* normativo non può trovare la propria ragion d'essere nel solo inasprimento sanzionatorio derivante dal diverso regime circostanziale così introdotto.

Non voglio, però, avventurarmi nell'esplorazioni di territori per me di difficile mappatura, specie sul versante dell'efficacia di prevenzione generale attribuibile all'iniziativa legislativa; solo ricordando (ed augurandomi che non colga nel segno) l'opinione dottrinale secondo cui *quest'ultima, ... non potrebbe di certo ritenersi soddisfatta con la creazione di una fattispecie ad hoc e ciò, sia perché si tratta di una norma incriminatrice speciale rispetto all'omicidio comune, sia perché il terreno che fa da sfondo ai casi di femminicidio è mosso da logiche spesso istintive che affondano su radicati retaggi culturali e assenza di capacità empatica, situazioni in riferimento alle quali la "contropinta psicologica" di una ulteriore norma incriminatrice appare del tutto inefficace (basti pensare, al riguardo, ai numerosi casi di "omicidio-suicidio" in cui l'autore del fatto di reato, dopo l'uccisione, decide di togliersi la vita)* (così A. Roiati, in Sistema Penale, 26 febbraio 2026); eventualità, quest'ultima, ripetutasi nella vicenda del 18

aprile ultimo scorso, che ha visto il suo drammatico epilogo presso il castello di Cossombrato, nell'astigiano.

La legge n.181/2025 rileva, altresì, per le **interpolazioni dell'art. 572 c.p.** operate mediante con due interventi tutt'altro che marginali.

Con il primo di essi ha esteso l'ambito di applicazione della norma ai *fatti commessi in danno di persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti da filiazione*.

La formulazione della norma riecheggia e risolve in chiave normativa il contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità di ritenere configurato il reato di maltrattamenti in famiglia nelle ipotesi di cessazione della convivenza ove però persistano legami per vincoli legati alla filiazione (per la soluzione negativa, Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 30/05/2024, n. 26263; per quella positiva, Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 29/09/2023, n. 43846).

Con la seconda modifica è stata introdotta una nuova circostanza aggravante che riproduce le causali e la teleologia del delitto di femminicidio: *la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*.

Non è affatto chiaro il significato dell'intervento normativo.

La condotta maltrattante, necessariamente costituita da comportamenti ripetuti nel tempo, è, invero, il risultato di azioni che, altrettanto necessariamente considerati unitariamente, esprimono odio o discriminazione o prevaricazione, ovvero controllo, possesso, dominio.

La circostanza aggravante di nuovo conio parrebbe quindi essere integrata, *ceteris paribus*, dall'appartenenza al sesso femminile della vittima, con sospetti non peregrini di contrasto con il principio di uguaglianza; sospetti probabilmente fugabili ove si riconduca l'operatività della previsione aggravatrice all'appartenenza del soggetto agente a culture di disuguaglianza di genere e patriarcali, ove però generatrici di concreti atti di sopraffazione.

Ricordiamo infatti, al riguardo, le numerose pronunce di legittimità con cui si è escluso il rilievo, ai fine dell'integrazione della fattispecie, del cd. "formante culturale di genere" e, più in generale, le decisioni con cui si è ritenuto non dirimente ai fini del disvalore del fatto una posizione di supremazia e di controllo e le correlate motivazioni dell'agire; mentre possono ritenersi rientrare nel perimetro applicativo della "nuova" circostanza aggravante condotte maltrattanti **motivate e caratterizzate dall'appartenenza della vittima al genere femminile**.

Si pensi, esemplificativamente, al caso regolato da Cass., Sez. VI, 31 ottobre 2025, n. 35667, in cui all'imputato veniva contestato di aver impostato la relazione mediante condotte autoritarie, affettivamente ricattatorie e coercitive tra cui l'imposizione di cessare ogni attività lavorativa e di occuparsi delle faccende domestiche,

l'impedimento di amicizie di sesso maschile, l'aver sottoposto la persona offesa a continuative minacce di morte, insulti e mortificazioni in quanto donna e rispetto a una precisa assegnazione di ruolo (in argomento, v. F. Torlasco, *Il "ciclo della violenza" come massima di esperienza per l'accertamento dei reati di violenza domestica: una nuova pronuncia della Cassazione*", in Sistema Penale, 25 novembre 2025).

Ugualmente problematica appare poi l'esegesi della seconda parte della norma, ove si prevede un aggravamento di pena per il fatto commesso *in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di delimitazione delle sue libertà individuali*.

Appare qui evidente la disarmonia dell'inserimento di un elemento funzionale ad inserire la causale della condotta di femminicidio e, quindi, di un reato di "evento" in una fattispecie caratterizzata, invece, da una condotta "abituale" e tendenzialmente ripetuta nel tempo.

Più nel dettaglio, la causale del "rifiuto di instaurare un rapporto affettivo" mal si concilia con la dimensione "relazionale" del delitto di maltrattamenti, mentre il "rifiuto di mantenerlo", evocando la cessazione della convivenza, sembra appartenere più alla struttura del reato di *stalking*.

Quanto, infine, al riferimento all'"atto di delimitazione delle libertà personali", deve rilevarsi come l'in sé del delitto di cui all'art. 572 c.p. sia rappresentato proprio dalla sopraffazione operata nei confronti della vittima, come tale privata di spazi di libertà, con il paradossale dilemma di ritenere sempre l'integrata la circostanza aggravante ovvero di valutarla in tutti i casi assorbita dal disvalore della fattispecie nella sua strutturazione di base.

Resta in ogni caso la sensazione di un intervento legislativo di tipo emergenziale e non adeguatamente ponderato, risolvendosi in un incremento della risposta sanzionatoria all'interno di una forbice edittale già significativa e già adeguatamente modulabile con gli indici di cui all'art. 133 c.p.

6) La vittimizzazione secondaria nel processo penale

L'analisi dell'evoluzione normativa consente, ad ogni buon conto, di ritenere adeguato l'impianto normativo sanzionatorio dedicato alla tutela delle vittime di violenza di genere, semmai criticabile per gli eccessi nell'individuazione di nuove figure di reato e, comunque, per gli incrementi "a pioggia" della risposta sanzionatoria, entrambi scarsamente dotati, a parere mio, di efficacia in chiave di prevenzione generale; come pure appare adeguata l'attenzione posta dal legislatore sui tempi procedurali, ad evitare che la loro protrazione si riverberi negativamente sulle vittime.

Può a questo punto chiedersi, sul piano della concreta implementazione di tali norme, se ed in che modo il nostro codice di rito abbia individuato specifiche regole

processuali dedicate alle fonti dichiarative “deboli” ed alla loro protezione dal fenomeno di vittimizzazione secondaria.

6.1) L’art. 392 c.p.p.

La norma, al comma 1 *bis*, prevede che *nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza.*

La formulazione del testo prevede, con riferimento ai reati tassativamente indicati, una previsione di incidente probatorio, limitata all’assunzione della testimonianza di persona minore ovvero della persona maggiorenne offesa, sganciata dai presupposti del comma primo della disposizione (per quanto qui di rilievo, ragioni di infermità e rischio di violenza o minaccia a danno della fonte dichiarativa); e, al di fuori dell’indicata tipologia di delitti, estesa al maggiorenne particolarmente vulnerabile.

Si è discusso, in giurisprudenza, dei margini di valutazione a disposizione del giudice in presenza di una tale istanza, se formulata nei procedimenti per i reati indicati nella norma in esame.

Secondo alcune decisioni è abnorme il provvedimento con cui il GIP rigetti la richiesta di incidente probatorio presentata dal pubblico ministero *ex art.* 392, comma 1 *bis*, adducendo ragioni di mera opportunità processuale e l’asserita assenza di ragioni di urgenza.

In questa ipotesi, secondo tale orientamento, sarebbe preclusa al giudice per le indagini preliminari qualsiasi valutazione discrezionale circa l’opportunità di accogliere detta istanza di anticipazione della prova, funzionale a evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria della parte offesa che lo Stato italiano si è impegnato a evitare in recepimento di obblighi internazionali pattizi e di rango euro-unitario (C., Sez. III, 26.7.2019, n. 34091).

Altre pronunce di legittimità hanno, invece, ritenuto non censurabile una tale decisione (C., Sez. VI, 15.7-2.9.2020, n. 24996).

Il contrasto, comunque, è ormai superato dopo che le Sezioni Unite hanno affermato che *è viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non*

rinnviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge (Cass. pen., Sez. Unite, Sentenza, 12/12/2024, n. 10869).

Sia la norma che l'interpretazione delle Sezioni Unite si pongono, quindi, nel solco delle norme e delle decisioni sovranazionali sopra ricordate, escludendo in radice la possibilità per il Giudice di adottare pronunce facendo ricorso a schemi argomentativi stereotipati o a discutibili massime di esperienza.

Infatti, l'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p., come detto e come ribadito dalle Sezioni Unite, stabilisce per tipologie di delitti ivi indicati (schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale, maltrattamenti e *stalking*) una presunzione di vulnerabilità del testimone minorenni (sia o meno vittima del reato) ma anche del maggiorenne che sia persona offesa; estendendo poi in generale la possibilità di deroga alle ordinarie regole di ammissione dell'incidente probatorio ai casi in cui, comunque, la persona offesa versi in condizioni di "particolare vulnerabilità".

A sua volta l'art. 398 comma 5 *bis* c.p.p., per i reati sopra ricordati, stabilisce modi e forme dell'esame del testimone minorenni (e del maggiorenne infermo di mente: così Corte Cost., sent. n. 63/2005), anche prevedendo la possibilità della sua assunzione in luogo diverso dal tribunale; disponendo altresì, al comma 5 *ter*, l'applicazione di tali regole all'esame di maggiorenne che versi in condizioni di particolare vulnerabilità, *desunta anche dal tipo di reato per cui si procede*.

L'attributo "particolare" impone di ritenere che non qualsiasi vulnerabilità rilevi, ma solo quella che assuma connotazioni di peculiare intensità e di possibile e conseguente pregiudizio per la spontaneità della dichiarazione testimoniale; e i criteri di valutazione della "particolare vulnerabilità" sono offerti all'interprete dall'art. 90 *quater* c.p.p., a tenore del quale *agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato*.

Ove poi il maggiorenne sia anche persona offesa e versi in condizioni di particolare vulnerabilità, l'ultimo comma dell'art. 398 c.p.p. prevede che il suo esame in incidente probatorio sia condotto nei modi e nelle forme dell'art. 498 comma 4 *quater* c.p.p.

Tale disposizione, dedicata, quanto al comma 4 *ter*, alle modalità di esame e controesame del testimone nel dibattimento, pone regole certamente volte a garantire la serenità della fonte dichiarativa, ivi disponendosi in generale la sottrazione del minorenni all'esame diretto della parti, nonché, per i reati di schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale, *stalking* e maltrattamenti, l'esame del minore vittima del reato, ma anche del maggiorenne infermo di mente, attraverso l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico; così sacrificandosi sull'altare

della doverosa tutela del dichiarante, a presidio del rischio di vittimizzazione secondaria, il principio di oralità del processo penale, considerato recessivo.

Quest'ultima previsione, peraltro, costituisce ipotesi di non rilevante incidenza statistica, trovando applicazione nei soli casi in cui non sia stato domandato (di regola dal Pubblico Ministero) l'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392 comma 5 *bis* c.p.p., sul quale, come si è visto, non vi sono sostanziali margini di discrezionalità ammissiva da parte del GIP.

Di maggiore interesse pratico è, invece, la previsione del comma 4 *quater*, quella richiamata dall'art. 398 in tema di incidente probatorio, secondo cui quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, il giudice, **se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta**, dispone l'adozione di modalità protette.

Segnalo in argomento recente pronuncia di legittimità [Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 03/12/2025) 07/01/2026, n. 298, non massimata], regolatrice di una vicenda nella quale, procedendosi per il delitto di maltrattamenti, la donna vittima del reato era stata ascoltata non solo in video conferenza (sull'accordo delle parti, preso atto della mancata comparizione della stessa per quattro udienze in cui era stata citata) ma anche con modalità protette (ripresa di spalle, con una qualità di audio pessima, senza possibilità per le parti di esaminare la sua prossemica e il linguaggio non verbale nel corso della deposizione), **pur se tali modalità non erano state richieste da lei o dal suo difensore.**

La decisione è certamente tranquillizzante sul versante del presidio alla vittimizzazione secondaria avendo ricordato la Suprema Corte, richiamando precedente arresto in termini, che *l'esame dibattimentale di persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità disposto con l'adozione di "modalità protette" in assenza di previa richiesta della stessa persona offesa o del suo difensore e condotto dal giudice su domande e contestazioni formulate dalle parti non è viziato da nullità o da inutilizzabilità, stante la mancanza di una previsione sanzionatoria specifica in tal senso (Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024 ...)*; essendosi, per l'effetto, la legittimità del rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta della difesa dell'indagato di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Può semmai fare riflettere la condivisione, da parte del Supremo Collegio, della motivazione adottata, a tal fine, dalla Corte di merito, secondo cui *le difficoltà, dedotte dall'appellante, nell'ascoltare le risposte della donna e nel porgerle domande sono state "scontate" anche dal PM nel dibattimento di primo grado che, in condizioni di parità con la difesa, ha escusso la teste nelle medesime condizioni*; argomento che certifica la sicura tensione della giurisprudenza nel senso di accettare un ridimensionamento della forma liturgica del contraddittorio dibattimentale per la formazione della prova, accontentandosi di un risultato probatorio "minore" ma comunque raggiunto.

Si ricordi infine la limitazione posta dall'art. 190 *bis* c.p.p. alla rinnovazione dibattimentale di un esame reso in incidente probatorio da un minorene nei casi in

cui proceda per i reati di schiavitù, prostituzione e pornografia minorile e violenza sessuale e, comunque, da una persona offesa particolarmente vulnerabile; ipotesi in cui il nuovo esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o una delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.

6.2) L'art. 472 comma 3 bis c.p.p. e, in generale, l'ambito delle domande formulabili alla persona offesa

La norma dispone che *il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, e 609 octies, del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede **sempre** a porte chiuse quando la parte offesa è **minorenne**. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.*

Questa ultima previsione, che per il vero risale all'anno 1996, suscita perplessità sotto diversi profili.

In primo luogo, appare inopportuna la sua collocazione nel contesto dei limiti collettivi alla pubblicità del dibattimento, posto che, dato il suo contenuto, avrebbe giovato all'armonia del sistema includerla nell'art. 194 c.p.p. (ossia nella disposizione relativa all'oggetto e ai limiti della testimonianza).

Non sono neppure chiari i rapporti con lo stesso art. 194 c.p.p. nella parte in cui quest'ultima disposizione stabilisce che *la deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona*; come pure quelli con il quarto comma dell'art. 499 c.p.p. (rubricato "regole per l'esame testimoniale") secondo cui il presidente cura che l'esame del testimone *sia condotto senza ledere il rispetto della persona* (regola richiamata dall'art. 503 comma secondo c.p.p. sull'esame delle parti private, tra cui la parte civile, quindi).

Si tratta, in sostanza, del complesso di norme che la CEDU, nella sentenza J.L. c. Italia, aveva ritenuto osservata dal Presidente del Tribunale, che si era attivato per evitare che alla persona offesa venissero rivolte dai difensori degli imputati domande gratuitamente perturbanti.

In secondo luogo, si tratta di norma di difficile interpretazione, ove si consideri che l'art. 187 c.p.p. sull'"oggetto della prova" si riferisce genericamente ai "fatti che si riferiscono all'imputazione" e l'art. 190 c.p.p. disciplina il "diritto alla prova" nel senso di escludere solo quelle vietate dalla legge e quelle **manifestamente** superflue o irrilevanti.

Si è discusso (e dubitato) in dottrina se la violazione dell'art. 472 c.p.p. comporti l'inutilizzabilità del contributo dichiarativo così acquisito; inutilizzabilità che con

qualche forzatura potrebbe farsi discendere proprio dall'art. 191 c.p.p., ove si attribuisca all'impossibilità di formulare domande sulla sessualità o sulla vita privata della persona offesa non necessarie alla ricostruzione del fatto la natura di vero e proprio "divieto" di legge.

Resta la difficoltà di dare un senso al sintagma "non necessarie alla ricostruzione del fatto", a fronte di un canone generale di ammissibilità della prova che esclude solo quelle manifestamente superflue o irrilevanti.

Pur nelle difficoltà interpretative predette, la norma si conforma al secondo degli insegnamenti ricavabili dal diritto e dalle pronunce sovranazionali, quello per cui devono essere evitati, nel procedimento penale, gli atti investigativi e le domande lesive della sfera di intimità della persona offesa, se formulate con modalità tali da generare rivittimizzazione.

Rileverà, quindi, lo specifico caso concreto e l'estensione che il Giudice riterrà di dare alla inammissibilità delle domande su sessualità o vita privata.

Sull'art. 472 c.p.p., nella parte qui considerata, non si registra, a quanto mi consta, alcuna decisione di legittimità e si comprende, a fronte della sua oscurità interpretativa, lasciata di volta in volta alla sensibilità del Giudice.

Un caso concreto: si tratta di un procedimento per maltrattamenti di una ragazza all'epoca dei fatti minorenni attribuito in ipotesi d'accusa ai genitori, in cui l'agito maltrattante avrebbe trovato una sua concreta scaturigine, negativamente condizionando i successivi rapporti familiari, nella scoperta ad opera del padre di alcuni video conservati sul telefono cellulare della figlia, dalla stessa autonomamente realizzati, che la riproducevano senza vestiti e da lei condivisi con amici; scoperta alla quale il genitore avrebbe reagito scagliando l'apparecchio contro la figlia e colpendola con uno schiaffo, da lì in seguito adottando atteggiamenti di più stringente controllo sulle sue abitudini e sui suoi movimenti, di poi stigmatizzati in imputazione.

Nel controesame di un amico della persona offesa, il difensore dell'imputato gli chiedeva se avesse mai visto questi video e la domanda, sulla quale il Pubblico Ministero si era opposto, non era stata ammessa dal Presidente proprio richiamando l'art. 472 c.p.p. ed il divieto di formulare domande del tipo di quella proposta dalla difesa, salvo rilevare subito dopo che l'art. 572 c.p. non rientra tra i delitti menzionati dalla norma processuale.

Al netto dell'errore subito rientrato, ciò che qui rileva è la successiva declaratoria di inammissibilità della domanda per la sua ritenuta irrilevanza rispetto ai fatti da giudicare.

Non si dubita, su di un piano generale e laico, come le diverse prospettive, accusatoria e difensiva, che si fronteggiano nella dialettica processuale, legittimino altrettanto divergenti interpretazioni del canone della "rilevanza" rispetto al *thema probandum*.

Nello specifico, il tema dei video di contenuto scabroso realizzati dalla ragazza e poi condivisi con amici, ritenuto irrilevante dal Tribunale, era però stato oggetto di

domanda diretta alla persona offesa veicolata dal Giudice dell'incidente probatorio, da questi quindi (aggiungo correttamente) ritenuta rilevante, per di più formulata con le accortezze richieste dalla Corte CEDU nella sentenza *X c. Georgia*, essendo stata accompagnata dalla rassicurazione del GIP “non voglio spaventarti”; cautela evidentemente superflua, avendo la ragazza risposto: “no, semplicemente mi viene da pensare che sono cazzi miei”, in tal modo operando una inelegante ma efficace esegesi concreta del divieto normativo.

7) La vittimizzazione secondaria indiretta (o terziaria che dir si voglia)

Il tema attiene al terzo dei profili stigmatizzati dalle decisioni della CEDU più sopra richiamate e, segnatamente, dalla sentenza resa nel caso *J.L. c. Italia*, in cui si è attribuita valenza rivittimizzante alle motivazioni assolutorie adottate dalla Corte d'appello di Firenze.

Non si vuole qui prendere posizione, né si dispone della necessaria autorevolezza per farlo, sulla fin troppo nota e recente decisione del Tribunale di Torino che ha mandato assolto l'imputato dal reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, pur condannandolo per il delitto di lesioni a lei procurate.

Di certo, non possono essere considerata “vittimizzanti” le critiche ivi formulate all'attendibilità della donna, pena l'attribuzione al dichiarato della persona offesa del delitto di maltrattamenti della patente di “prova legale”, comunque non avversabile.

Né sembra poter rilevare, in chiave vittimizzante, l'esclusione del reato per effetto della ritenuta insussistenza di condotte maltrattanti agite abitualmente, a fronte dell'unicità dell'agito fisicamente lesivo e della qualificazione come non anomali degli scontri dialettici tra i coniugi, dalla stessa persona offesa definiti “discussioni”; conclusione la cui eventuale erroneità, deducibile con l'impugnazione, può generare effetti solo ed inevitabilmente endoprocessuali, stante la sua dimensione prettamente valutativa delle evidenze agli atti.

Qui mi fermo, rassicurato anche dal fatto che la più recente giurisprudenza di legittimità appare convintamente attestata su posizioni interpretative che inibiscono al Giudice il ricorso in motivazione a stereotipi valutativi o massime d'esperienza riferibili ad inaccettabili modelli culturali, potenzialmente generatori di vittimizzazione se utilizzati in sentenza a corredo della decisione.

Ci si riferisce, in particolare, alla decisione depositata poco più di un mese fa [Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 19/01/2026) 11/03/2026, n. 9423] con la quale la Corte di legittimità ha escluso che la periodica iniziativa di ripresa della relazione da parte della persona offesa potesse assumere rilievo disconfermativo dell'accusa, sulla scorta della massima di esperienza per cui la donna maltrattata non torna dal maltrattante; osservandosi che, al contrario, proprio la condizione di subalternità della vittima la induce, secondo protocolli di ciclicità rinvenibili in queste situazioni, a cedere alle promesse (o ai ricatti) del maltrattante.

8) L'indennizzo alle vittime di violenza di genere

Appare evidente come nei casi in cui siano rimasti ignoti l'autore o gli autori del reato ed in quelli di dimostrata incapacità economica del soggetto definitivamente condannato per un reato intenzionale violento anche la frustrazione del ristoro economico a favore della persona offesa (o dei suoi eredi) può costituire ragione di vittimizzazione.

In argomento ed in attuazione della direttiva 2004/80/CE, l'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in seguito modificato dalla legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017), ha istituito un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, al fine di garantire loro un indennizzo equo ed adeguato.

L'intervento normativo certo non può dirsi frutto di un convinto e spontaneo afflato di tutela delle vittime di violenza, anche di genere, atteso che il nostro Paese, pur avendo dato formalmente attuazione alla direttiva, peraltro solo con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 204 (quindi a tre anni di distanza), non aveva previsto alcuna disciplina relativa al diritto all'indennizzo statale per la vittima di reato; e da tale inadempienza era derivata la procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea il 22 dicembre 2014 e la successiva condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia UE con la sentenza 11 ottobre 2016, C-601/14 (si rinvia, per una più compiuta disamina, il saggio di I. Tardia, *Rimedi risarcitori, tutela indennitaria e violenza di genere*, in Archivio istituzionale della ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, 1 ottobre 2023, consultabile all'indirizzo: <https://iris.unipa.it/handle/10447/670583>)

Il diritto all'indennizzo è riconosciuto *alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale (caporalato), ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.*

Si tratta quindi di uno strumento che non riguarda specificamente le vittime di violenza domestica e di genere, anche se, per la tipologia di reati ai quali si applica, l'incidenza delle vittime di quel tipo di violenza è particolarmente elevata.

Gli importi erogabili, determinati con decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2019, sono i seguenti:

Reato	Importo indennizzo
Omicidio	50.000 euro
Omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa	60.000 euro (esclusivamente in favore dei figli della vittima)
Violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, c.p.	25.000 euro
Lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, c.p. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies c.p.	25.000 euro

Per i reati sopra indicati l'indennizzo è elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali; mentre qualora vi siano spese mediche e assistenziali documentate, può essere incrementato fino a ulteriori 10.000 euro.

In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite (cui è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto) e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto.

Sul versante degli aiuti economici alle vittime, la legge n.168/2023 ha più di recente modificato la disciplina dell'indennizzo di cui alla legge n. 122 del 2016, introducendo la possibilità di ottenere, da parte della vittima di taluni reati in materia di violenza di genere oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una **provvisionale**, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva (articoli 16 e 17).

Secondo il testo attuale dell'art. 13 della legge 122/2016, anche interpolato con il riferimento al delitto di femminicidio dalla legge n.181/2025, la domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata da:

- a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
- b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso

sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e) (condanne per i delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett.a) c.p.p. o risarcimento per importo pari o superiore già ottenuto da soggetti pubblici o privati) nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis* (in ordine all'accertamento della convivenza di fatto);

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La domanda deve essere presentata nel termine di **centoventi giorni** dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

L'art. 13 *bis* regola, infine, la concessione di una provvisoria, ove la vittima o i suoi eredi versino in stato di bisogno, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.